

Collana

DETERMINAZIONE E COMUNICAZIONE DEL VALORE NELLE AZIENDE

Serie Didattica

MANUALE DI REVISIONE LEGALE LOGICHE E STRUMENTI

a cura di

Anna Maria Fellegara

Seconda edizione



G. Giappichelli Editore – Torino

Premessa

La materia della revisione legale è stata investita negli ultimi anni da profondi mutamenti normativi, da continui aggiornamenti degli *standard* professionali di riferimento e, indirettamente, dal riflesso riverberato da modifiche intervenute in ambiti disciplinari attigui, influenti sull'oggetto e sulla organizzazione dell'attività del revisore.

Relativamente al primo aspetto gli interventi legislativi dell'ultimo decennio, in particolare, sono stati volti al recepimento delle direttive comunitarie di armonizzazione ai principi internazionali di *auditing*.

In particolare, il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha recepito la Direttiva 2006/43/CE che, dettando nuove regole sulla revisione dei conti annuali e dei conti consolidati, si è proposta di perseguire una sostanziale armonizzazione europea degli obblighi in materia. La principale novità del D.Lgs. 39/2010 è stata, quindi, quella di raccogliere, in un unico testo normativo, le disposizioni in materia di revisione, sostituendo così la pluralità di discipline speciali fino ad allora in essere. Il quadro normativo previgente si presentava, infatti, molto articolato: le disposizioni erano contenute, in parte, all'interno del Codice Civile, che definiva le società soggette alla revisione, nonché i profili generali dell'esercizio dell'attività di revisione, e in parte, nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 che disciplinava i soggetti legittimati ad esercitare l'attività di revisione oltre che le modalità di tenuta del registro dei revisori contabili. Inoltre, erano previste norme speciali per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati (D.Lgs. 58/1998), per le società assicurative (D.Lgs. 209/2005) e per le società operanti nel settore bancario e creditizio (D.Lgs. 385/1993).

Con riferimento al secondo aspetto sul fronte comunitario, la Direttiva 2006/43/CE è stata modificata prima dalla Direttiva 2013/34/UE (recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 139/2015) e poi dalla Direttiva 2014/56/UE (recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 135/2016), per consentire l'adozione dei nuovi principi di revisione internazionali, *ISA*, con il fine di agevolarne la comprensione e la contestuale applicazione, e garantire un innalzamento complessivo dell'*audit quality*. In particolare, le direttive comunitarie del 2013 e del 2014 ampliavano ulteriormente la portata delle attività del revisore, richiedendo anche l'espressione di un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo.

Infine la prospettiva trasversale, tipica dell'approccio alla revisione, ha determinato l'assunzione dei riflessi operativi di recenti modifiche normative introdotte nel quadro regolatorio quali il D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il D.Lgs. 254/2016 sulla rendicontazione non finanzia-

ria e il D.Lgs. 14/2019 sulla gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, recentemente modificato dalla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (Direttiva *Insolvency*).

In particolare questo ultimo provvedimento ha avuto importanti ricadute applicative sia sulla nomina obbligatoria dell'organo di controllo per imprese che superano anche uno solo dei parametri previsti, sia sugli strumenti da utilizzare per la prevenzione di un potenziale stato di insolvenza, in particolare mediante il ricorso a specifici segnali di allarme di situazioni di crisi aziendale.

Il volume assume tale contesto normativo e lo reinterpreta sulla base dei principali contributi scientifici copiosamente prodotti dalla ricerca economico-aziendale e presenti in letteratura sia nazionale, tra i quali preme ricordare quelli di Luciano Marchi, sia internazionale.

I documenti predisposti sul tema dal CNDCEC, costituiscono un elemento fondamentale di collegamento con la migliore prassi e conferiscono al testo un insostituibile arricchimento in termini di strumenti di lavoro. Un ringraziamento degli autori va pertanto al consiglio nazionale e al gruppo di lavoro *Revisione Legale* del CNDCEC.

Questi pilastri definiscono l'impianto teorico del volume che sviluppa il tema in tre parti.

La prima, denominata "*Revisione legale dei conti: normativa italiana e internazionale in tema di controlli societari*", si struttura in quattro capitoli nei quali partendo dall'inquadramento generale, si illustrano i principi di revisione, quelli principi di comportamento per lo svolgimento dell'attività di revisione. Questa sezione si conclude con un approfondimento sul requisito della continuità aziendale, in quanto presupposto oggetto di verifica puntuale da parte del revisore sia per le imprese in funzionamento sia per quelle che presentano segnali di crisi.

La seconda parte, denominata "*Risk approach e metodologia di revisione*", delinea il modello metodologico di riferimento per la conduzione di una corretta ed efficace attività di revisione. Dopo aver esposto l'approccio basato sulla prospettiva allargata del revisore e illustrato l'*audit risk model* sono ampiamente trattati gli aspetti operativi: le fasi del processo di revisione, gli elementi probativi; i cicli operativi. Infine sono fornite specificazioni puntuali per le imprese di minori dimensioni; e per quelle che presentano dubbi sulla continuità aziendale.

Il volume si conclude con un'ultima parte, denominata "*Gli esiti del processo di revisione*".

Il libro è il frutto del lavoro di studio, riflessione, ricerca e didattica svolto nel tempo da un gruppo di ricercatori della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Nell'elaborazione dei contributi il pensiero è stato rivolto agli studenti, affinché, anche attraverso queste pagine, possano trarre il maggior frutto di conoscenza nell'interazione tra teoria e operare concreto delle aziende.

Parte Prima

**Revisione legale dei conti:
normativa italiana e internazionale
in tema di controlli societari**

Capitolo Primo

Ruoli e finalità della revisione legale

1.1. Centralità dell'informativa contabile e attori del controllo

L'informativa contabile e il sistema dei controlli costituisce il binomio posto a tutela degli interessi generali di cui sono portatori gli *stakeholder* in riferimento all'agire delle imprese esercitate in forma di società di capitale. In queste realtà, in cui il patrimonio costituisce la principale fonte di garanzia per le obbligazioni assunte, le periodiche e attendibili informazioni contabili, di cui il bilancio è documento fondamentale per accertare il permanere degli equilibri economico-finanziari e il sussistere della prospettiva di continuità aziendale, assumono una rilevanza determinante e sono fatte oggetto di specifiche norme giuridiche e principi economico-aziendali.

Nell'evolversi del quadro normativo sia comunitario che italiano, nel succedersi delle raccomandazioni prodotte da organismi professionali, tra i quali a livello nazionale si distinguono per autorevolezza e continuità il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), l'informativa di bilancio è andata arricchendosi di elementi che ne hanno ampliato i dettagli (si pensi al rendiconto finanziario), la prospettiva temporale (considerata nella dimensione *forward-looking* che emerge dagli indicatori gestionali previsti nella relazione sulla gestione) e il concetto stesso di creazione di valore (in tal senso va letto il contributo portato dagli indicatori di risultato non finanziari inseriti nel rendiconto annuale).

Parallelamente al crescere della rilevanza del sistema informativo contabile si è andata ampliando l'importanza dei sistemi di controllo posti a presidio della sua attendibilità, adeguatezza e rispondenza alle esigenze di veridicità e correttezza, che sole possono sostenere la fiducia dei mercati, scongiurare rischi di scandali finanziari, conseguenti perdite di risparmi e distruzione di valore.

La più immediata evidenza di questa crescente rilevanza è da rinvenire nella segregazione, all'interno del sistema dei controlli, del controllo contabile e del suo affidamento ad un organo ad hoc. In origine la funzione era attribuita al collegio sindacale, ma a seguito della riforma del diritto societario del 2003, viene meglio riconosciuta la sua specificità, distinta dalla vigilanza. La funzione deve essere svol-

ta da un revisore legale (questa la dizione attualmente in uso), persona singola o società, iscritti ad apposito registro.

Pertanto, il sistema dei controlli societari nel modello tradizionale di *corporate governance* adottato in Italia si realizza principalmente attraverso due organi, che possono operare in forma monocratica o collegiale, a seconda della fattispecie societaria, il *collegio sindacale* (o sindaco unico) e il *revisore legale dei conti* (o società di revisione). Controllo e revisione sono dunque due funzioni distinte, benché talora possano essere svolte dallo stesso soggetto. Una semplificazione è infatti possibile per le società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso la revisione legale può essere esercitata anche dal collegio, a condizione che tutti i suoi componenti siano revisori iscritti.

In tutti gli altri casi il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2403 c.c. e dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017, ha doveri di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché sul suo concreto funzionamento.

Nonostante la focalizzazione sulla vigilanza rimarcata dall'art. 2403, il collegio è chiamato alla verifica dell'osservanza delle norme relative al bilancio d'esercizio, volte a garantire l'affidabilità delle informazioni contabili. D'altro canto, al revisore legale dei conti spetta l'espressione di un giudizio professionale sul bilancio.

Pur con alcune inevitabili sovrapposizioni, ambiti operativi di competenza e conseguenti responsabilità sono distinti.

È rilevante per il corretto funzionamento del sistema che i flussi informativi dall'uno all'altro organo siano costanti e sistematici, in modo che quanto emerge nell'attività di verifica svolta dal revisore legale sia portato a conoscenza del collegio sindacale e viceversa. A sottolineare ulteriormente la visione dialogante fatta propria dal legislatore, si segnala come al revisore legale sia assegnata la responsabilità di emissione del giudizio professionale sul bilancio, ma come spetti al collegio sindacale la valutazione della idoneità e correttezza dei principi contabili assunti a base delle valutazioni e del processo di formazione del bilancio.

In tale direzione si muove anche la normativa, entrata in vigore il 15 luglio 2022, ma a lungo rivista, che ha introdotto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il D.Lgs. 14/2019 ha avuto infatti una genesi particolarmente complicata. Il testo originario è stato ripetutamente ritoccato (sino all'ultima modifica adottata per il recepimento della direttiva *Insolvency* approvata con il decreto D.Lgs. 83/2022). In una versione precedente a quella definitivamente approvata, erano stati individuati presidi per una rapida e tempestiva emersione dello stato di crisi dell'azienda che richiedevano un'attenta mappatura dei ruoli riconosciuti agli attori del controllo aziendale (la precedente versione dell'art. 14). Il complesso apparato dei cosiddetti sistemi di allerta assegnava infatti tanto all'organo di controllo quanto al revisore legale importanti responsabilità sulla tempestiva emersione della crisi, nell'ottica di un impegno volto a salvaguardare la continuità dell'impresa nell'interesse economico generale e dei creditori. Nonostante la eliminazione del meccani-

smo dell'allerta, l'attuale art. 25-*octies* rubricato "segnalazione dell'organo di controllo" conferma l'obbligo di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto per l'accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 17). La segnalazione deve essere motivata e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative restano fermi i doveri di vigilanza dell'organo di controllo.

La normativa vigente enfatizza la rilevanza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in luogo dei sistemi di allerta, e attribuisce genericamente all'organo di controllo un dovere di iniziativa nella segnalazione della crisi, sfumando la differenza tra collegio sindacale e revisore legale.

Tuttavia soprattutto nelle piccole e medie imprese, laddove la funzione di revisione legale sia attribuita al collegio sindacale (o al sindaco unico), viene ribadita la centralità del controllo sui conti e sugli equilibri economico-finanziari e patrimoniali, al fine di far emergere con adeguato anticipo eventuali situazioni di crisi, prima che queste si aggravino sino all'insolvenza e alla liquidazione della società.

1.2. Brevi cenni all'evoluzione normativa della revisione in Italia

L'attività di revisione contabile venne introdotta in Italia negli anni '50, su impulso delle società estere che esigevano un controllo adeguato dei bilanci delle loro partecipate presenti nel territorio nazionale. La successiva grande riforma che interessò le società per azioni, condotta con la Legge 216/1974 introdusse, tra le altre rilevanti innovazioni, la revisione contabile per le imprese che operavano su mercati dei capitali internazionali.

L'anno successivo con il D.P.R. 136/1975 la revisione contabile divenne obbligatoria per le imprese di maggiore rilevanza. Lo sviluppo dell'attività di revisione, a partire dal D.P.R. 136/1975, ha determinato la formazione di regole di comportamento e norme tecniche detti *principi di revisione* per rendere omogenea l'attività di controllo sulla contabilità e sui bilanci con l'obiettivo di definire degli *standard* ai quali commisurare il livello qualitativo.

A tal fine, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri costituì una Commissione di studio per la statuizione dei principi di revisione, così come avvenuto per i principi contabili nazionali, realizzando una serie di "Principi e raccomandazioni per la redazione e certificazione dei bilanci", ispirati ai principi contabili internazionali¹.

¹I principi di revisione emanati dal CNDC-CNR sono ispirati, infatti, ai principi internazionali dell'*International Federation on Accountants (IFAC)* e dell'*International Auditing Practices Committee*

I documenti relativi ai principi di revisione si proponevano di:

- enunciare principi relativi al comportamento, al contenuto tecnico del lavoro di revisione ed alla relazione di certificazione che permettano di misurare la qualità dei medesimi;
- fornire alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa una completa ed autorevole base di riferimento in tema di revisione.

In sintesi, lo scopo è stato quello di definire regole *standard* cui commisurare il livello qualitativo della revisione per tracciare una guida che indicasse al soggetto competente della revisione contabile, le modalità di svolgimento della stessa, al contempo limitandone la discrezionalità senza far venir meno la sua valutazione professionale.

Nel tempo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (oggi Esperti Contabili) si è fatto carico dell'aggiornamento dei Principi di Revisione, finalizzati a fornire un autorevole ed attendibile riferimento tecnico ai revisori contabili, che hanno trovato sempre maggiore diffusione e sono divenuti progressivamente prassi consolidata a cui si sono riferiti tanto gli operatori, quanto la stessa CONSOB. In anni recenti, come si vedrà in seguito, i principi di revisione sono stati allineati alla prassi internazionale anche in ossequio alla normativa comunitaria.

Con il D.Lgs. 58/1998 "Testo Unico della Finanza" (TUF) e il connesso regolamento attuativo emanato da CONSOB, strumenti pensati per il riordino complessivo e sistematico della disciplina dei mercati finanziari italiani, sono stati introdotti importanti novità in materia di revisione delle società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, quali la ridefinizione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai due attori del sistema dei controlli: il soggetto incaricato della revisione contabile ed il collegio sindacale. Al primo compete l'effettuazione dei controlli contabili e l'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio, mentre al secondo, oltre ai controlli amministrativi e di legalità, viene attribuito un potere di vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché sull'adeguatezza e affidabilità del sistema amministrativo-contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

La disciplina della revisione è stata ulteriormente aggiornata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che ha esteso l'obbligo del controllo contabile, svolto da una società di revisione o da un revisore unico abilitato, a tutte le società per azioni, alle società a responsabilità limitata che superino determinati parametri dimensionali o che lo prevedono nello statuto, alle società cooperative, in quanto assoggettate per quel che riguarda il controllo alla disciplina delle Società per azioni o a quella delle Società a responsabilità limitata.

La Direttiva 2006/43/CE recepita in Italia con il D.Lgs 39/2010 (che ha abrogato o modificato precedenti norme), riformula alcuni aspetti della revisione legale,

(IAPC), oggi denominato *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*, comitato formatosi nell'ambito dell'IFAC e emanante gli *International Standards on Auditing (ISA)*.

perseguendo il rafforzamento dell'affidabilità dell'informazione finanziaria. In particolare, precisa obblighi e requisiti dei revisori legali in materia di indipendenza e getta le basi operative per una efficace cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'Ue e quelle dei paesi terzi.

Il D.Lgs. 39/2010, con la sua ampia portata, ha novellato le previsioni in tema di revisione stabilite dal Codice Civile attraverso modifiche ed abrogazioni di alcuni articoli relativi alla revisione dei conti, tra cui gli artt. 2409-*bis* e 2409-*ter*, introducendo la revisione legale dei conti.

L'art. 2409-*bis* rubricato "revisione legale dei conti", è stato completamente riscritto e ora prevede, al primo comma, che la revisione legale della società debba essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (in precedenza dal Ministero della Giustizia). Al secondo comma, aggiunge che lo statuto della società che non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato possa prevedere che la revisione legale sia attribuita al collegio sindacale; in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'art. 2409-*ter*, rubricato "funzioni di controllo contabile", è stato invece abrogato e la materia è ora disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010 la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionale ISA Italia, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Tali principi consistono nella traduzione dei principi di revisione internazionali – *International Standards on Auditing* (ISA) emanati dall'*International Auditing and Assurance Standards Boards* (IAASB), adeguati per quanto necessario al contesto nazionale.

Nella normativa vigente, la distinzione fra società quotate e società non quotate è stata superata e sostituita dalla nuova categoria di soggetti, gli enti di interesse pubblico (EIP). Per questi enti, per le società che li controllano o che sono sottoposte con questi a comune controllo, si stabilisce che la revisione legale non possa essere demandata al collegio sindacale, ma debba essere obbligatoriamente svolta da un revisore legale o da una Società di revisione, in deroga all'art. 2409-*bis* c.c.

Per le società a responsabilità limitata il D.Lgs. 39/2010 ha inoltre rimodulato l'art. 2477 c.c. ora rubricato "nomina degli organi di controllo", disponendo le circostanze nelle quali si debba procedere a nominare l'organo di controllo o il revisore. Per effetto anche di successive modifiche (L. 55/2019) la nomina diviene obbligatoria al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) la società ha superato per due esercizi consecutivi uno dei seguenti parametri: 4 milioni di euro di ricavi, 4 milioni di euro totale attivo, 20 dipendenti.

L'obbligo di nomina cessa nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non venga superata alcuna delle soglie sopraindicate.

A discrezione della società, l'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, anche per le imprese di più grandi dimensioni. È stata ribadita la competenza dell'organo di controllo interno a svolgere anche il controllo contabile.

Rimane quindi la possibilità di attribuire la revisione legale al sindaco unico o al collegio sindacale, opzione che dunque è valida qualunque sia il regime, facoltativo o obbligatorio, di nomina del "controllore" nelle S.r.l. Sul punto, vi è però una rilevante differenza rispetto al passato, perché questa attribuzione non è più automatica, ma può conseguire soltanto a un'espressa scelta organizzativa compiuta dai soci.

In conclusione, l'art. 2477 c.c., offre alle S.r.l. le seguenti alternative:

1. nominare un organo di controllo interno (sindaco o collegio sindacale) che svolgerà il controllo sulla gestione e, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2409-*bis* c.c., la revisione legale (cfr. Assirevi, Documento di ricerca n. 247);
2. nominare un revisore che svolga la sola revisione legale;
3. nominare entrambi gli organismi: organo di controllo e revisore legale.

A causa delle continue modifiche apportate al codice della crisi e delle relative proroghe dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, vi è stata incertezza interpretativa sul termine entro cui nominare l'organo di controllo (cfr. Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il Documento di ricerca pubblicato il 4 novembre 2021).

Conclusivamente si deve ritenere che i bilanci a cui fare riferimento per la verifica del superamento dei limiti dimensionali sono quelli chiusi al 31 dicembre 2021 e 2022. Pertanto, in caso di superamento dei limiti dimensionali, il primo bilancio d'esercizio sottoposto a controllo e revisione sarà quello chiuso al 31 dicembre 2023.

1.3. Contenuto e finalità dell'attività di revisione

L'art. 2409-*bis* c.c., come sopra riferito, prevede:

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'attività di revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea e "consiste nella revisione dei conti annuali o consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 39/2010". In base all'art. 14, co. 1, D.Lgs. 39/2010, l'attività del revisore è finalizzata alla verifica, nel

corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili allo scopo di poter esprimere, mediante apposita relazione, il giudizio relativo al bilancio d'esercizio e consolidato (ove redatto).

La revisione legale dei conti è un'attività professionale volta a salvaguardare l'affidabilità della comunicazione finanziaria, al fine di tutelare tutte le parti interessate all'attività dell'azienda e al suo andamento. Essa mira a garantire la trasparenza del mercato, nonché l'accrescimento del livello di fiducia degli utilizzatori dei bilanci, acquisendo una ragionevole sicurezza che i bilanci nel loro complesso non siano inficiati da errori significativi, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali.

I principi internazionali appositamente emanati definiscono un percorso in base al quale i revisori possano

“acquisire ogni elemento necessario per consentire di esprimere un giudizio se il bilancio, nel suo complesso, sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione”.

In particolare, il principio di revisione internazionale ISA 200 chiarisce che:

“nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore (di seguito anche ‘obiettivi generali di revisione’) sono i seguenti²:

- acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;*
- emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore”.*

Il Principio di revisione internazionale ISA 500 prevede invece che per conseguire una ragionevole sicurezza nell'esprimere il giudizio professionale, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti (in termini di quantità), appropriati (in termini di qualità e pertinenza), e attendibili/coerenti (in termini di fonte di provenienza), al fine di:

- ridurre ad un livello accettabilmente basso il rischio di revisione;
- esprimere così un giudizio professionale fondato su ragionevoli conclusioni.

In altri termini, il compito del revisore si estrinseca anche attraverso un processo di evidenza documentale oggettivamente osservabile e opportunamente conservata

²Cfr. *International Standards on Auditing*, ISA Italia 200, “Obiettivi generali del revisore e svolgimento della revisione in conformità degli ISA Italia”.

ai fini di successivi accertamenti e dei passaggi di responsabilità al susseguirsi degli incarichi, delle procedure di revisione svolte, degli elementi di prova acquisiti e delle conclusioni a cui il revisore è giunto. L'ISA Italia 230 "La documentazione della revisione contabile" fornisce una guida utile per definire e conservare la documentazione della revisione nella versione definitiva. La corretta e completa raccolta, redazione e conservazione delle carte di lavoro relative all'attività di controllo esercitata riveste un ruolo di primaria importanza nello svolgimento della revisione legale.

Il revisore legale dei conti è un soggetto esterno alla compagine sociale, non costituisce un organo di governance, ma in condizioni di indipendenza e in possesso di competenza professionale ed adeguatezza organizzativa è deputato a esercitare l'attività di revisione dei conti annuali e consolidati di una società, in conformità alla normativa vigente in materia. Al revisore sono preclusi i controlli sulla gestione, tipicamente spettanti all'organo di controllo interno, quali il collegio sindacale nel cosiddetto modello tradizionale.

La necessità di pervenire ad un corpo di norme riconosciute a livello internazionale ha spinto lo IASB e l'IFAC ad affrettare il processo di armonizzazione dei principi contabili e dei principi di revisione. In corrispondenza dell'adozione dei principi contabili IAS/IFRS per la redazione dei bilanci delle società quotate prevista per il 2005, l'European Committee on Auditing ha proposto l'adozione dei nuovi principi internazionali di revisione, ISA, raccomandati dall'IFAC per lo stesso anno.

Per principi di revisione internazionale, secondo l'art. 2, co. 1, n. 11 della Direttiva 2006/43/CE, si intendono gli *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

I principi di revisione internazionali, a partire dal 2004, sono stati oggetto di un progetto di modifica, chiamato "Clarity Project", conclusosi nel febbraio del 2009 e volto a migliorare la chiarezza e la comprensibilità³.

Affinché potessero essere adottati dalla Commissione europea, i principi sono stati dapprima tradotti nelle diverse lingue europee e successivamente trasmessi alla Commissione per la procedura di *endorsement*. Di seguito si fornisce l'elenco dei principi internazionali di revisione e controllo della qualità, pubblicati dallo IAASB dell'IFAC, nella loro versione "Clarified" (rif. Tabella 1.1).

³ Dal 2004 al 2009 lo IAASB ha intrapreso un programma di rivisitazione di tutti i principi di revisione internazionali (ISA *Clarified*) oggi in vigore finalizzato ad accrescere la loro chiarezza e comprensibilità.

Tabella 1.1. – *International Standards on Auditing*

<i>INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING (ISA)</i>	
<i>Numero</i>	<i>Denominazione</i>
ISQC 1	<i>Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements</i> – Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi.
ISA 200	<i>Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing</i> – Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali.
ISA 210	<i>Agreeing the Terms of Audit Engagements</i> – Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione.
ISA 220	<i>Quality control for an Audit of Financial Statements</i> – Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio.
ISA 230	<i>Audit Documentation</i> – La documentazione della revisione contabile.
ISA 240	<i>The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements</i> – Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio.
ISA 250	<i>Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements</i> – La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio.
ISA 260	<i>Communication with Those Charged with Governance</i> – Comunicazione con i responsabili delle attività di <i>governance</i> .
ISA 265	<i>Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management</i> – Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di <i>governance</i> ed alla direzione.
ISA 300	<i>Planning and audit of Financial Statements</i> – Pianificazione della revisione contabile del bilancio.
ISA 315	<i>Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment</i> – L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera.
ISA 320	<i>Materiality in Planning and Performing an Audit</i> – Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.
ISA 330	<i>The Auditor's Responses to Assessed Risks</i> – Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati.
ISA 402	<i>Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization</i> – Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi.

Segue

<i>INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING (ISA)</i>	
<i>Numero</i>	<i>Denominazione</i>
ISA 450	<i>Evaluation of Misstatements Identified during the Audit</i> – Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile.
ISA 500	<i>Audit Evidence</i> – Elementi probativi.
ISA 501	<i>Audit Evidence – Specific Considerations for Selected Items</i> – Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci.
ISA 505	<i>External Confirmations</i> – Conferme esterne.
ISA 510	<i>Initial Audit Engagements – Opening Balances</i> – Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura.
ISA 520	<i>Analytical Procedures</i> – Procedure di analisi comparativa.
ISA 530	<i>Audit Sampling</i> – Campionamento di revisione.
ISA 540	<i>Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures</i> – Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa.
ISA 550	<i>Related Parties</i> – Parti correlate.
ISA 560	<i>Subsequent Events</i> – Eventi successivi.
ISA 570	<i>Going Concern</i> – Continuità aziendale.
ISA 580	<i>Written Representations</i> – Attestazioni scritte.
ISA 600	<i>Special Considerations – Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)</i> – La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti).
ISA 610	<i>Using the work of Internal Auditors</i> – Utilizzo del lavoro dei revisori interni.
ISA 620	<i>Using the work of an Auditor's Expert</i> – Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore.
ISA 700	<i>Forming an opinion and reporting on financial statements</i> – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.
ISA 705	<i>Modifications to the opinion in the independent auditor's report</i> – Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.
ISA 706	<i>Emphasis of matter paragraphs and other matter paragraphs in the independent auditor's report</i> – Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente.
ISA 710	<i>Comparative information – corresponding figures and comparative financial statements</i> – Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo.
ISA 720	<i>The auditor's responsibilities relating to other information in documents containing audited financial statements</i> – Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile.

INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING (ISA)	
Numero	Denominazione
ISA 800	<i>Special consideration – audits of single financial statements prepared in accordance with special purpose frameworks</i> – Considerazioni specifiche – Revisione contabile di un bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi specifici.
ISA 805	<i>Special consideration – audits of single financial statements and specific elements, accounts or items of a financial statements</i> – Considerazioni specifiche – Revisione contabile di un singolo prospetto di bilancio, o di uno specifico elemento, conto o voce del prospetto.
ISA 810	<i>Engagements to report on summary financial statements</i> – Incarichi per l'emissione di una relazione sulla sintesi di bilancio.

1.4. Soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di revisione

In Italia possono svolgere l'attività di revisione legale i soggetti iscritti all'apposito Registro istituito dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Il revisore legale, prima di esprimere la propria candidatura per l'accettazione alla nomina, dovrà aver svolto le azioni previste dai principi di comportamento della professione e dai principi di revisione ed aver accertato l'inesistenza di ogni causa di ineleggibilità e/o di decadenza rispetto alla società assegnataria dell'incarico. La materia è disciplinata dall'ISA 210 *“Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”*⁴.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010, richiede una proposta motivata preventiva dell'organo di controllo, il quale ha pertanto un ampio potere di iniziativa in merito alla scelta del revisore. In seguito all'attuazione delle disposizioni del 2010 si è assistito ad una modifica rilevante riguardo al soggetto responsabile della scelta del revisore, che spettava in precedenza agli amministratori. La linea tracciata dal Legislatore, volta a sottrarre all'organo di gestione il potere di indicazione, da sottoporre alla ratifica assembleare, e di affidarlo all'organo di controllo, mira ad enfatizzarne l'indipendenza e a garantire, quantomeno in via di principio, l'esistenza di dati requisiti. Il confronto con l'effettivo impegno richiesto dall'incarico, che può essere molto diverso in termini di specializzazione e di competenze richieste (si pensi alle specificità anche contabili che discendono dalle dimensioni della società, dall'appartenenza della stessa ad un determinato settore economico, dal perimetro di riferimento determinato dai rapporti con le società partecipate) influisce sulla individuazione del candidato idoneo, non può essere orientata esclu-

⁴ Cfr. *International Standards on Auditing*, ISA Italia 210, *“Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”*.